


Civile Ord. Sez. 5 Num. 8784 Anno 2024

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: LA ROCCA GIOVANNI

Data pubblicazione: 03/04/2024



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 869/2021 R.G. proposto da:

DIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO N.32, presso lo studio dell'avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRB RN77R21L719W), rappresentata e difesa dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y);

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

-intimata-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 3433/2019 depositata il 01/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

Rilevato che

La Diano spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della CTR della Calabria che aveva accolto l'appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36 *bis* d.P.R. n. 600/1973 ed art. 54 *bis* d.P.R. n. 633/1972.

Il ricorso si fonda su un motivo.

Resiste con controricorso l'Agencia delle entrate, resta intimata l'Agencia delle entrate Riscossione.

Considerato che

In data 13.03.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema soltanto il 15.03.2024, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione *quater*) di cui all'art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e di aver provveduto a versare regolarmente le prime tre rate.

L'istanza di estinzione non può essere accolta: deve escludersi tanto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «*nelle more del pagamento delle somme dovute*», presuppone l'integrale pagamento delle rate dovute, quanto l'estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinuncia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale.

L'istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua *ratio* (Cass. n. 10198 del 2018); infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 *quater* d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14.03.2024 e, previa riconvocazione, il